

## DECRETO BOLLETTE: UN'OPERAZIONE DI SOLA FACCIATA CHE NON RISOLVE I PROBLEMI

Dopo mesi di annunci il decreto-legge n. 21 del 20 febbraio 2026, il cosiddetto “**decreto bollette**” interviene in **modo frammentario** e senza modificare l'impianto del sistema energetico. Le **misure** previste redistribuiscono costi all'interno del perimetro esistente, ma **non incidono sulle cause reali e profonde del caro energia**, componendo un provvedimento che non introduce alcuna riforma strutturale del mercato elettrico né un intervento organico sul meccanismo di formazione dei prezzi.

Il problema di fondo resta infatti il **differenziale di costo dell'energia rispetto ai principali partner europei**, che continua a penalizzare famiglie e sistema produttivo. Un differenziale che si stima attorno ai 25 €/MWh rispetto alla Germania, 35 €/MWh rispetto alla Francia, 45 €/MWh rispetto alla Spagna: numeri che raccontano da soli perché l'Italia rimanga uno dei Paesi con i costi energetici più elevati del continente, e perché **un decreto che non tocca le cause strutturali di questo divario** sia, nella sostanza, **un'occasione mancata**.

L'**energia** non è più soltanto una voce di costo: è una vera e **propria infrastruttura della competitività**, che determina la capacità del sistema produttivo di investire, produrre e restare sul mercato.

La **crisi in corso in Medio Oriente** ha reso tutto questo ancora più evidente. L'escalation militare ha fatto **impennare il prezzo del gas** e ha trascinato con sé i **carburanti**, con il diesel che in pochi giorni ha registrato il secondo maggiore rialzo di sempre. Un sistema energetico ancora agganciato al prezzo marginale del gas era inevitabilmente destinato a trasferire questo **shock sulle bollette di famiglie e imprese**. Il decreto è stato annunciato per oltre sei mesi, poi presentato con **un testo che non interviene su questo nodo**. Era **inadatto prima, a maggior ragione lo è ora**.

Per le **famiglie**, il contributo straordinario di 115 euro per il 2026 destinato ai titolari del bonus sociale è finanziato con 315 milioni di euro, **senza incremento delle risorse complessive**. Si tratta di un **sostegno una tantum**, più contenuto rispetto allo scorso anno e limitato a una **platea ristretta**. L'**impatto reale in bolletta** è **modesto e temporaneo**, e non viene affrontato il nodo del ceto medio, oggi tra i soggetti maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici.

Va peraltro aggiunto che il **contributo** previsto per **i clienti con ISEE fino a 25 mila euro** è **rimesso alla volontarietà dei fornitori** – solo l'intervento emendativo del Partito Democratico ha almeno evitato che fosse subordinato all'adesione a servizi accessori – riducendone ulteriormente l'efficacia e l'uniformità applicativa.

La struttura stessa di alcune misure solleva, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto sulla fiducia la deputata del PD Paola De Micheli](#), un **interrogativo politico di**

**fondo:** “la principale preoccupazione del Governo è quella di **risolvere i problemi ai venditori e agli operatori energetici**, dimostrando così una sostanziale subalternità a questa categoria, oppure la preoccupazione è quella di risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese?”.

Il punto è che **non viene costruito un meccanismo strutturale di contrasto alla povertà energetica**, né viene rafforzata l'automaticità e la trasparenza dei criteri di accesso alle misure. Resta inoltre irrisolta una distorsione evidente: **le famiglie arrivano a pagare l'energia elettrica fino al doppio rispetto alle imprese energivore**, senza che il decreto intervenga su questo squilibrio.

Per le **imprese**, la riduzione di alcune componenti tariffarie e la rimodulazione di incentivi esistenti non modificano l'architettura del mercato elettrico. Il **prezzo dell'energia resta ancorato al gas**, mantenendo il **sistema vulnerabile alle oscillazioni internazionali**. Si interviene sulla distribuzione degli oneri, non sul meccanismo che li genera. In sostanza **si sposta il peso dentro il sistema, ma il modello resta immutato**.

A ciò si aggiunge una scelta difficilmente comprensibile come la **proroga dell'utilizzo del carbone fino al 2038**, che segnala non solo un arretramento sul piano ambientale, ma anche **l'assenza di una strategia credibile di transizione energetica**, senza peraltro produrre benefici significativi sul costo dell'energia.

**Criticità rilevanti** emergono nel comparto delle **bioenergie**. La **revisione dei prezzi minimi garantiti per biogas e biomasse** incide su una filiera che integra produzione energetica, economia circolare e valorizzazione dei sottoprodotti agricoli. Intervenire **in modo restrittivo** su questo segmento significa colpire investimenti già realizzati e mettere a rischio la sostenibilità economica di impianti operativi, con **effetti economici e ambientali non marginali**. Si tratta di impianti che non solo producono energia rinnovabile, ma valorizzano **sottoprodotti agricoli e zootecnici** e contribuiscono alla riduzione delle emissioni: indebolire questa filiera è un passo indietro sia sul piano economico sia su quello ambientale.

Anche **l'intervento sull'ETS e sul carbon pricing** presenta **elementi problematici**. L'ETS (Emissions Trading System) è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, che impone ai produttori di acquistare permessi per ogni tonnellata di gas serra emessa, secondo il principio “chi inquina paga”. Il carbon pricing è il meccanismo attraverso cui il costo ambientale delle emissioni viene incorporato nel prezzo dell'energia. **L'azione unilaterale su una materia di competenza europea** espone il Paese a tensioni regolatorie e a un possibile indebolimento del coordinamento con l'Unione. Il meccanismo previsto presenta inoltre un **possibile profilo di incompatibilità con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato**, intervenendo in modo selettivo su una tecnologia senza modificare il funzionamento complessivo del mercato.

Le stesse conclusioni del **Consiglio europeo del marzo 2026 vanno in direzione opposta a quella scelta dal Governo**: confermano il ruolo centrale dell'ETS, ribadiscono che eventuali modifiche devono avvenire a livello europeo e indicano come priorità interventi strutturali su rinnovabili, infrastrutture e funzionamento del mercato. Sostenere che il Consiglio europeo abbia avallato la sterilizzazione dell'ETS prevista dall'articolo 6 del decreto è una forzatura politica priva di fondamento nei testi ufficiali. Inoltre, **meccanismi di rimborso indiretto dei costi legati alle emissioni attenuano proprio il principio del “chi inquina paga”**, riducendo l'efficacia dello strumento che dovrebbe incentivare la transizione energetica e disincentivare l'uso delle fonti fossili.

**Il quadro finanziario non evidenzia nuove risorse strutturali.** Il balletto di cifre che ha accompagnato la presentazione del decreto – con stime governative oscillanti tra 3 e 5 miliardi, e proiezioni ottimistiche fino a 7 miliardi nel biennio – non corrisponde a nuove risorse reali: sono **redistribuzioni interne** e **ipotesi futuribili legate alle dinamiche di mercato**.

L'intervento cerca di gestire in qualche modo l'immediato, ma **non costruisce una strategia industriale ed energetica di medio-lungo periodo**. Si tratta, in definitiva, di una **operazione che redistribuisce risorse già esistenti senza incidere sui fattori strutturali di costo**, mentre restano **inutilizzate leve potenzialmente rilevanti** – dai proventi ETS all'extragettito energetico – che potrebbero sostenere una riduzione stabile delle bollette. Solo per citare le principali: gli introiti dalle aste ETS ammontano a circa 4 miliardi di euro annui, l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi del gas a circa 4,3 miliardi rispetto ai valori pre-crisi, i dividendi delle imprese energetiche partecipate dallo Stato a circa 2,4 miliardi nel 2025. **Risorse già disponibili**, che potrebbero essere orientate a ridurre gli oneri in bolletta, e **che il decreto non mobilita**.

**Il Partito Democratico non si è limitato a contestare il decreto, ma ha presentato un pacchetto organico di 97 proposte alternative, articolato su tre obiettivi strategici.**

**Il primo obiettivo è rafforzare l'equità sociale delle misure, ampliando la platea dei beneficiari e rendendo più automatici i meccanismi di sostegno.** Sul fronte delle famiglie, il PD ha proposto di estendere il contributo straordinario a tutti i nuclei con ISEE fino a 25 mila euro – superando la logica del bonus sociale preesistente – con un impegno finanziario aggiuntivo di 300 milioni che avrebbe portato la dotazione complessiva da 315 a 615 milioni. Ha proposto inoltre di introdurre per la prima volta una **definizione composita di povertà energetica** che affianchi all'ISEE un parametro di incidenza della spesa energetica sul reddito disponibile, allineando l'Italia alle migliori pratiche europee. Ha esteso la tutela agli utenti di teleriscaldamento – una categoria di utenze prevalentemente del Nord finora priva di qualsiasi protezione – e ha chiesto **garanzie di trasparenza nell'erogazione**: obbligo di indicazione in fattura, riconoscimento automatico, divieto di traslazione sui clienti, rapporto trimestrale ARERA.

**Il secondo obiettivo è intervenire sui nodi tecnici del provvedimento, a partire dall'articolo 6: il meccanismo di prelievo sui ricavi degli impianti termoelettrici a gas, che è la norma politicamente e tecnicamente più controversa del decreto.** Il PD non si è limitato a criticarla: ha presentato architetture alternative. Un meccanismo di contratti per differenza applicato agli impianti a gas marginali, che preveda la restituzione ai consumatori dei ricavi eccedenti una soglia di prezzo predefinita, attraverso una riduzione delle componenti tariffarie. Un meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale. Un disaccoppiamento strutturale della componente ETS dal prezzo marginale, operativo dal 2027, con piena neutralità finanziaria e senza rimborsi selettivi ai produttori. Una proposta da portare in sede europea per un "Carbon Adjustment Corridor" che stabilizzi la trasmissione del prezzo ETS nel mercato elettrico, senza smontare il sistema EU ETS. Sul comparto delle **bioenergie**, il PD ha proposto un regime transitorio più graduale, con proroga al 2028 subordinata a verifica tecnica dell'impatto, protezione degli impianti più piccoli e un meccanismo di flessibilità intersettoriale del plafond finanziario. Sul **gas**, ha chiesto una riserva obbligatoria di almeno un terzo della capacità per le PMI nell'ambito della gas release, con priorità per i settori a rischio di delocalizzazione produttiva.

**Il terzo obiettivo è aprire cantieri normativi su questioni che il decreto ignora del tutto.** Le **concessioni idroelettriche scadute** – uno dei dossier più complessi e irrisolti

della politica energetica italiana – con una via alternativa alle gare europee che trasformi la concessione da rendita privata in leva di competitività territoriale, vincolando il concessionario a un piano pluriennale di investimenti, a un contributo ai Comuni ospitanti e a una quota di energia a prezzi calmierati per residenti e imprese locali. Le **comunità energetiche rinnovabili**, con la rimozione degli ostacoli normativi che ne frenano la diffusione e la garanzia di priorità di connessione. I **sistemi di accumulo elettrochimico e di pompaggio idraulico**, con una corsia preferenziale per le autorizzazioni. Il **teleriscaldamento industriale alimentato da fonti rinnovabili**, con un credito d'imposta dedicato. Il **green corridor per l'idrogeno verde** tra Marocco e Trieste. La **geotermia**. Il **Conto Termico 3.0**, per sbloccare la coda di domande ammissibili in attesa di finanziamento. Tutte **questioni di grande rilevanza per la transizione energetica e per l'equità territoriale che il decreto ha scelto di non affrontare**.

Tutto questo evidenzia un **limite politico netto**: non solo il provvedimento è debole, ma ignora ogni possibile alternativa già messa sul tavolo.

In assenza di una riforma organica del mercato elettrico e di un piano energetico stabile, il **sistema** resta così **esposto a shock esterni e a squilibri redistributivi** già evidenti.

Insomma, **si affronta l'emergenza con strumenti temporanei**, senza correggere le distorsioni che rendono l'Italia uno dei Paesi con i costi energetici più elevati in Europa.

Come ha ribadito nella sua [dichiarazione finale di voto il deputato del PD Vinicio Peluffo](#), questo decreto “è **un'occasione mancata per le famiglie**, che continueranno a pagare bollette alte; **per le imprese**, che continueranno a competere in condizioni peggiori; **per il Paese**, che resta più esposto, più costoso e meno competitivo”.

Detto che per tutto questo il **voto del Partito Democratico alla Camera** è stato **convintamente contrario**, ecco una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico" [AC 2809](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla X Commissione Attività Produttive

## CAPO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

### Contributo straordinario per il sostegno ai costi dell'energia elettrica delle famiglie (art. 1)

È introdotto per il 2026 un **contributo straordinario** di 115 euro a favore dei **titolari del bonus sociale** per la **fornitura di energia elettrica**. Le eventuali risorse non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono acquisite al bilancio dello Stato.

È inoltre prevista, per il 2026 e il 2027, la **possibilità per i venditori di energia elettrica** di riconoscere volontariamente un **contributo ai clienti domestici** non titolari di bonus sociale e con ISEE non superiore a 25 mila euro, a fronte del rilascio di apposita attestazione.

È stabilita la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo straordinario, pari a **315 milioni di euro** per il 2026.

### Riduzione della componente ASOS e ristrutturazione incentivi del Conto energia per utenze non domestiche (art. 2)

È introdotto un meccanismo volto a ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso la **ristrutturazione degli incentivi** riconosciuti nell'ambito dei quattro **Conti energia** agli **impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW**. È prevista, per i titolari di impianti con scadenza degli incentivi dal 2029, la facoltà di optare volontariamente per una riduzione del 15% o del 30% dei premi tariffari per il 2026 e il 2027, in cambio di un'estensione della durata della convenzione rispettivamente di tre o sei mesi.

È inoltre consentita l'**uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia** a decorrere dal 2028, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo, subordinato al rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici. È introdotta nel Testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili una disposizione volta a favorire il **rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali**. È demandata a un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative della fuoriuscita dal Conto energia.

È previsto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegui le tempistiche di versamento, da parte dei distributori, delle **componenti tariffarie ASOS** (voce della bolletta destinata al finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento, rientrando negli oneri generali del sistema elettrico) e **ARIM** (voce destinata alla copertura degli altri oneri generali del sistema elettrico, tra cui interventi per l'efficienza energetica, attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico e specifici regimi tariffari, come quello riconosciuto a Rete Ferroviaria Italiana), allineandole alle tempistiche di pagamento applicate ai venditori di energia. È inoltre demandata alla medesima Autorità la definizione delle modalità di riduzione della componente ASOS nelle bollette di determinate categorie di utenze non domestiche.

### Incremento dell'aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico (art. 3)

È disposto, per i periodi d'imposta 2026 e 2027, l'incremento di due punti percentuali dell'**aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive** applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico, con **aumento dal 3,9% al 5,9%**. L'ambito soggettivo di applicazione è individuato con riferimento ai soggetti che svolgono in via prevalente le

attività economiche corrispondenti ai codici ATECO indicati nella tabella allegata al decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sono destinate alla riduzione della componente degli oneri generali di sistema relativa al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento (componente ASOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche.

## Misure per la promozione della contrattazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (art. 4)

Sono introdotte disposizioni volte a favorire la stipula, in particolare da parte delle **piccole e medie imprese**, di **contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili** a lungo termine (PPA, cioè i contratti di lungo termine per energia rinnovabile, *Power Purchase Agreements* e strumenti analoghi).

È prevista l'istituzione di strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta e la trasparenza delle condizioni contrattuali, anche mediante una bacheca dedicata ai PPA. È introdotto un **meccanismo di mitigazione del rischio di inadempimento** di una delle parti, con intervento del Gestore dei servizi energetici quale garante di ultima istanza e, in via residuale, con l'attivazione di garanzie da parte di SACE.

È consentita la **possibilità per le imprese di aggregarsi** nella formulazione della domanda di energia. Sono previste attività di formazione e divulgazione in materia di contratti di lungo termine per energia da fonti rinnovabili, nonché disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di libertà di scelta del fornitore.

È inoltre prevista l'**incentivazione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale** all'individuazione di **superfici destinate alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili** da contrattualizzare a lungo termine, anche ai fini dell'autoconsumo. Sono introdotte **modifiche al meccanismo di disaccoppiamento** del prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas ed è prevista una premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi precedentemente riconosciuti.

## Riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie (art. 5)

È introdotto un nuovo assetto dei **meccanismi di sostegno agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse**.

Per gli **impianti a bioliquidi sostenibili** è abrogato il meccanismo di contrattualizzazione della capacità precedentemente previsto. È prorogata fino al 31 marzo 2026 l'applicazione dei prezzi minimi garantiti a favore degli impianti in possesso dei requisiti di sostenibilità. Per il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030 l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti è demandato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che deve definire un limite massimo di ore semestrali incentivabili (differenziato tra impianti asserviti a un processo produttivo e altri impianti) e prevedere la possibilità per il Gestore dei servizi energetici di ridurre le ore riconosciute qualora la spesa superi soglie annue predeterminate.

Per gli **impianti a biogas e biomasse** è previsto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorni, per il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2037, i prezzi minimi garantiti o le integrazioni dei ricavi. Il riconoscimento è limitato a un numero massimo di ore incentivabili per semestre, con distinzione tra impianti asserviti a un processo produttivo e

altri impianti, per i quali il monte ore è definito da Terna in relazione alle esigenze del sistema elettrico. Il Gestore dei servizi energetici effettua una stima semestrale dei costi e può ridurre le ore riconosciute qualora la spesa superi i tetti previsti a carico degli oneri generali di sistema, intervenendo prioritariamente sugli impianti non asserviti.

Per gli **impianti a biogas con potenza superiore a 300 kW**, la permanenza o l'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti è consentita fino al 31 dicembre 2030, subordinatamente all'impegno alla riconversione a biometano secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

## **Riduzione degli oneri sul gas per la produzione elettrica e misure per il rafforzamento dei mercati all'ingrosso (art. 6)**

Sono introdotte disposizioni volte a regolare i **comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica**, al fine di prevenire condotte di trattenimento economico della capacità produttiva e di favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili.

È previsto il **rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica**, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione nell'ambito del Sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), con contestuale redistribuzione dei relativi oneri sui prelievi di energia elettrica.

L'attuazione delle disposizioni è demandata all'**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**, alla quale sono attribuiti compiti di controllo e verifica, nonché di adeguamento delle regole del mercato della capacità.

## **Misure per la connessione alla rete degli impianti a fonti rinnovabili (art. 7)**

Sono introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica, determinato dall'**elevato numero di richieste di connessione per impianti a fonti rinnovabili** non seguite dal conseguimento dei titoli autorizzativi o dalla realizzazione degli impianti.

È posto in capo a **Terna** l'obbligo di pubblicare e aggiornare con cadenza trimestrale il dato relativo alla **capacità addizionale di rete effettivamente disponibile**.

È demandato all'**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente** il compito di ridefinire le **procedure di connessione**, prevedendo la possibilità di allocare capacità anche in deroga ai limiti teorici dei singoli nodi, con assegnazione definitiva riservata ai progetti muniti di titolo autorizzativo, mediante procedura abilitativa semplificata o autorizzazione unica.

È prevista la **perdita di efficacia delle soluzioni di connessione** relative a **impianti privi di autorizzazione**. A regime, è introdotto un termine di novanta giorni per la richiesta del titolo abilitativo, decorso il quale la connessione è revocata.

Sono **ridotti i termini amministrativi** per gli **interventi nelle aree idonee** ed è estesa la denuncia di inizio attività a specifici interventi localizzati in zone prive di vincoli territoriali o ambientali, al fine di accelerare il potenziamento delle infrastrutture della rete elettrica.

È infine previsto che lo sviluppo infrastrutturale energetico sia coordinato con **indirizzi strategici nazionali** da definirsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Procedimento unico per l'autorizzazione dei centri dati e delle relative connessioni elettriche (art. 8)**

È previsto un **procedimento unico** per il rilascio delle **autorizzazioni** relative alla **realizzazione di centri dati** e delle connesse **infrastrutture di connessione alla rete elettrica**. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 dallo Stato per impianti di potenza superiore a 300 MW e dalle Regioni o Province per impianti di potenza compresa tra 50 e 300 MW. Il procedimento ha una durata massima di dieci mesi, prorogabile, e comprende tutte le autorizzazioni, concessioni, intese e nulla osta necessari. Per i progetti qualificati come strategici relativi ai centri dati si applica una procedura speciale. È previsto che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI GAS**

### **Misure per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese (art. 9, co. 1-3)**

È previsto che il Gestore dei servizi energetici e l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale procedano alla **vendita del gas stoccato nel 2022** nell'ambito del **servizio di riempimento di ultima istanza**, secondo modalità stabilite, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le **risorse derivanti dalla vendita** sono versate, entro il 30 settembre 2026, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

È stabilito che le somme versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano destinate alla **riduzione degli oneri** e delle **componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale** applicate a determinate categorie di soggetti a elevato consumo di gas. È demandato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di definire, entro il 31 marzo 2026, le modalità tecniche di attuazione della riduzione dei costi in bolletta.

### **Servizio di liquidità e integrazione dei mercati all'ingrosso del gas (art. 10)**

È istituito un **servizio di liquidità** finalizzato a favorire la stabilizzazione e il contenimento dei **prezzi all'ingrosso del gas naturale** in Italia, regolato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e finanziato nel limite massimo di 200 milioni di euro.

È inoltre prevista l'elaborazione di una proposta strategica volta a promuovere l'**integrazione infrastrutturale e tariffaria dei mercati del gas tra Italia, Germania e Svizzera**.

## Misure per la stabilizzazione del prezzo del gas e l'approvvigionamento (art. 11)

Sono introdotte disposizioni di **riforma del meccanismo del cosiddetto gas release**, finalizzato all'approvvigionamento di gas a **prezzi calmierati** a favore delle **imprese a elevato consumo energetico**, con rafforzamento della componente finanziaria, semplificazione delle procedure autorizzative relative alle concessioni e rimodulazione del sistema delle garanzie.

Sono inoltre previste misure per disciplinare e incentivare l'**autoconsumo di biometano** da parte delle **industrie** cosiddette **hard-to-abate**, favorendo l'aggregazione della domanda.

È demandata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la definizione di una disciplina transitoria per l'**accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio**.

## Entrata in vigore del decreto-legge e della legge di conversione (art. 12)

È disposto che il **decreto-legge** entri **in vigore** il **giorno successivo** a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

È altresì previsto che la **legge di conversione** entri **in vigore** il **giorno successivo** a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del relativo disegno di legge.